



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2021
(OR. en)

13123/20
ADD 1 REV 1

WTO 329
COASI 141
AGRI 425
PI 76

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.: COM(2020) 697 final/2 - ANNEX

Oggetto: ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra
l'Unione europea e la Mongolia sulle indicazioni geografiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 697 final/2 - ANNEX.

All: COM(2020) 697 final/2 - ANNEX



Bruxelles, 25.1.2021
COM(2020) 697 final/2

ANNEX

COM(2020) 697 final of 12.11.2020 downgraded on 25.1.2021

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e
la Mongolia sulle indicazioni geografiche**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO TRA l'Unione europea e la Mongolia sulle indicazioni geografiche

A. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe contenere esclusivamente disposizioni in materia di indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

B. CONTENUTO PROPOSTO DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe basarsi, integrandolo, sull'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("TRIPS"), ma andando oltre le attuali norme di tale accordo al fine di garantire un livello più elevato, oltre che adeguato ed efficace, di protezione e applicazione dei diritti relativi alle indicazioni geografiche (IG). L'accordo dovrebbe avere l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'applicazione dei diritti relativi alle IG, anche in ambito digitale e alle frontiere (anche per quanto riguarda le esportazioni).

L'accordo dovrebbe istituire idonei meccanismi di cooperazione tra le parti a sostegno della sua attuazione, come pure un dialogo regolare sulle indicazioni geografiche per promuovere lo scambio di informazioni sui rispettivi processi legislativi, lo scambio di esperienze in materia di applicazione della normativa e la consultazione in relazione ai paesi terzi.

L'accordo dovrebbe prevedere una protezione diretta e un effettivo riconoscimento mediante la definizione comune di un elenco di IG (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari) cui garantire un livello di protezione elevato sulla base dell'articolo 23 dell'accordo TRIPS e che comprenda anche i seguenti aspetti: la lotta all'evocazione, una migliore applicazione della normativa (comprese le misure amministrative), la coesistenza con marchi preesistenti registrati in buona fede, la protezione contro il carattere generico successivo e disposizioni sull'aggiunta di nuove IG. Al fine di risolvere in modo equo e soddisfacente i conflitti esistenti, è necessario affrontare le questioni connesse ai diritti anteriori individuali, riguardanti ad esempio le varietà vegetali, i marchi, gli usi generici o altri usi precedenti legittimi.

Tutte le indicazioni geografiche elencate nell'accordo dovrebbero essere efficacemente protette a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Disposizioni istituzionali

È opportuno che l'accordo istituisca un comitato misto incaricato di monitorare l'attuazione dello stesso.

Lingue facenti fede

L'accordo, che dovrà fare fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrà comprendere una clausola linguistica a tale scopo.